



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Tutela del marchio storico di interesse nazionale

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge per il rilancio dei contratti pubblici

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Il reato di accesso alla casella di posta elettronica altrui concorre con la violazione della corrispondenza e con il danneggiamento di dati informatici

Le pene per il traffico di influenze illecite sono meno severe delle pene previste per l'abrogato millantato credito

Termine di incassi degli assegni circolari e bancari

Il socio infortunato ha diritto al danno emergente per la riduzione dell'utile

L'imprenditore è l'unico responsabile se accetta assegni scoperti e non li protesta

La nomina del difensore dell'ente da parte del legale rappresentate indagato è inesistente

Tutela del marchio storico di interesse nazionale

Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile scorso il Decreto Legge n. 34 recante: *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”* (c.d. Decreto Crescita). Con tale Decreto, è stata disposta la modifica del Codice della proprietà industriale dando la possibilità ai titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno 50 anni, che hanno un particolare interesse storico nazionale nel mercato e che contraddistinguono prodotti o servizi realizzati sul territorio nazionale, di iscrivere il marchio quale marchio storico in un apposito registro. Il Decreto, inoltre, al fine di valorizzare i marchi storici nelle fase di crisi dell’impresa, dispone che l’impresa proprietaria o licenziataria di un marchio, iscritto nel nuovo registro speciale, la quale intenda chiudere uno stabilimento originario o principale, sia per cessazione dell’attività, sia per delocalizzare la produzione al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, deve notificare senza ritardo al Ministero dello Sviluppo economico il progetto di chiusura o di delocalizzazione dello stabilimento. Con tale notifica, l’impresa deve in particolare evidenziare: *i)* i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione; *ii)* le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali; *iii)* le azioni volte a trovare un acquirente; *iv)* le opportunità di recupero degli *asset* da parte anche dei dipendenti. Successivamente, l’impresa ogni tre mesi dovrà notificare le offerte ricevute al Ministero dello Sviluppo economico con l’allegazione di una relazione per ciascuna di esse. Qualora nessuna proposta di acquisto sia stata presentata o accolta, l’impresa comunica al Ministero una relazione evidenziando le ragioni che hanno portato a non presentare o accogliere le proposte. Ai fini di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività produttiva sul territorio nazionale, qualora non vi siano state offerte, il Ministero e l’impresa titolare o licenziataria del marchio storico possono avviare una collaborazione per l’individuazione di attività sostitutive per la reindustrializzazione e l’utilizzo del marchio storico stesso.

[torna su](#)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge per il rilancio dei contratti pubblici

Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019 il Decreto Legge n. 32 recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*. Il Decreto in commento, c.d. *“Sblocca Cantieri”*, nell’apportare diverse modifiche al Codice dei contratti pubblici, ha in particolare abrogato il recente comma 912 della Legge di Bilancio del dicembre 2018 che prevedeva, per il solo 2019, la possibilità per la stazione appaltante, in deroga alle procedure di cui all’art. 36 del Codice, di avvalersi dell’affidamento diretto, previa consultazione di almeno 3 operatori economici, per i lavori di un importo compreso tra i 40.000,00 ed i 150.000,00 euro e di avvalersi della procedura negoziata con la consultazione di almeno 10 operatori economici per importi pari o superiori a 150.000,00 ed inferiori a 350.000,00 euro. Contestualmente, è stato tuttavia modificato anche il citato art. 36, prevedendo che gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 e inferiore a 200.000,00 euro avvengano mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori economici; per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, si prevede invece che gli affidamenti siano perfezionati mediante ricorso alle procedure aperte di cui all’art. 60 del medesimo Codice. Le predette modifiche si applicheranno a tutte le procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di pubblicazione del Decreto o le cui lettere di invito non siano state ancora inviate alla stessa data di pubblicazione. Infine, con il Decreto in oggetto si prevede l’istituzione di un unico Regolamento recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice, che specificherà in particolare le procedure di affidamento di lavori e servizi pubblici, le modalità di effettuazione delle indagini di mercato, nonché le regole per la formazione e gestione

degli elenchi degli operatori economici, le modalità di rotazione degli inviti e le relative verifiche, con eliminazione delle Linee Guida ANAC e dei Decreti Ministeriali ed interministeriali corollari del Codice dei Contratti pubblici.

[torna su](#)

Il reato di accesso alla casella di posta elettronica altrui concorre con la violazione della corrispondenza e con il danneggiamento di dati informatici

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 2 maggio 2019 n. 18284

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato che il reato di accesso abusivo al sistema informatico di cui all'art. 615-ter cod. pen., che punisce tra l'altro la condotta di colui che accede abusivamente all'altrui casella di posta elettronica protetta da password, può concorrere con altre fattispecie delittuose quali la violazione della corrispondenza ex art. 616 cod. pen., nelle ipotesi di acquisizione del contenuto delle *email*, e il danneggiamento di dati informatici, di cui all'art. 635-bis e ss. cod. pen., qualora dall'abusiva modifica delle credenziali derivi l'inutilizzabilità della casella di posta elettronica da parte del suo legittimo titolare. Sul punto la Corte di legittimità ha precisato che le due ultime fattispecie citate, contraddistinte rispettivamente dalla tutela del contenuto della corrispondenza, la prima, e dalla tutela degli apparati informatici, la seconda, puniscono condotte ulteriori, diverse e successive rispetto all'accesso abusivo al sistema informatico protetto di cui al citato art. 615-ter cod. pen..

[torna su](#)

Le pene per il traffico di influenze illecite sono meno severe delle pene previste per l'abrogato millantato credito

Corte di Cassazione – VI Sezione Penale – Sentenza del 30 aprile 2019 n.17980

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha ritenuto che il trattamento sanzionatorio previsto per il nuovo reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.), fattispecie modificata dalla legge n. 3 del 2019, sia meno severo rispetto a quello precedentemente previsto dall'abrogata fattispecie del millantato credito (ora confluito nel reato di traffico di influenze illecite). Infatti, la Corte di legittimità ha evidenziato che il traffico illecito di influenze è punito solo con una pena di natura detentiva, mentre la fattispecie abrogata stabiliva, oltre alla pena detentiva, anche una pena pecuniaria. Inoltre, la nuova fattispecie fissa la detenzione massima nella misura di 4 anni e 6 mesi, mentre il massimo edittale previsto per l'abrogato millantato credito prevedeva una pena detentiva massima di 5 anni. Infine con riguardo ai rapporti tra le due fattispecie di reato in esame, ad avviso della Corte di legittimità, il traffico di influenze illecite ricomprende la condotta che integrava il millantato credito, ampliandone i soggetti punibili e sanzionando anche colui che si sia fatto dare o promettere, da un privato, vantaggi personali, non necessariamente economici, in cambio dell'influenza esercitata sul funzionario pubblico a prescindere dall'effettiva esistenza o meno di una relazione con quest'ultimo.

[torna su](#)

Termine di incassi degli assegni circolari e bancari

Corte di Cassazione – VI Sezione Civile – Ordinanza del 30 aprile 2019 n. 11387

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha chiarito che il termine per la presentazione al pagamento di assegni circolari deve essere desunto dall'art. 84, comma 2, del R.d. n. 1736/1933, il quale prevede un termine prescrizione di tre anni per l'azione del possessore contro l'istituto bancario emittente. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, il termine per la presentazione di assegni circolari non può essere determinato tramite l'applicazione analogica della disciplina dettata per gli assegni bancari, di cui all'art. 32 del R.d. n. 1736, la quale prevede invece un termine di otto giorni per la presentazione all'incasso dell'assegno, se questo è pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso (fermo restando che l'incasso può avvenire anche successivamente in assenza di revoca dell'intestatario dell'assegno medesimo). Sul punto, la Corte di legittimità ha evidenziato che l'assegno bancario differisce per struttura e caratteri da quello circolare, il quale rappresenta un titolo di credito all'ordine, pagabile a vista, per un importo che risulti disponibile presso l'istituto di credito al momento dell'emissione, con la conseguenza che deve pertanto escludersi una applicazione analogica della disciplina prevista per i diversi assegni bancari.

[torna su](#)

Il socio infortunato ha diritto al danno emergente per la riduzione dell'utile

Corte di Cassazione – III Sezione Civile – Ordinanza del 24 aprile 2019 n. 11218

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha chiarito che in caso di infortunio subito dal socio di una società, il danno relativo alla produzione di un minore utile dovuto all'impossibilità per la società di giovare del lavoro ordinario svolto dal socio, necessita dell'allegazione della prova che gli altri soci o collaboratori non siano stati in grado di svolgere l'attività solitamente svolta dal medesimo socio infortunato. Sul punto, la Corte di legittimità ha ritenuto inoltre che le fatture, relative alla prestazione del sostituto del socio di cui si era avvalsa la società resasi necessaria per non contrarre la redditività e non ridurre il fatturato della società, fossero idonee a provare il danno emergente subito dal socio.

[torna su](#)

L'imprenditore è l'unico responsabile se accetta assegni scoperti e non li protesta

Corte di Cassazione – III Sezione Civile – Sentenza del 18 aprile 2019 n. 10814

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che il soggetto che durante lo svolgimento della propria attività imprenditoriale accetta molteplici pagamenti tramite assegni privi di copertura e non protestati, non può attribuire alla banca trattaria o alla banca di cui lo stesso è correntista nessuna responsabilità per i danni extracontrattuali subiti o per l'eventuale fallimento conseguente ai mancati pagamenti. Invero, la Corte di Cassazione ha escluso in tal caso la ricorrenza di un nesso di causalità tra le condotte degli istituti di credito da un lato e il dissesto economico dell'imprenditore, i danni e le perdite economiche subite a causa della scoperta degli assegni dall'altro che sono da ricondurre esclusivamente al comportamento dell'imprenditore.

[torna su](#)

La nomina del difensore dell'ente da parte del legale rappresentate indagato è inesistente

Corte di Cassazione –VI Sezione Penale – Sentenza dell' 8 aprile 2019 n. 15329

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si è pronunciata in tema di responsabilità degli enti di cui al D.lgs. 231 del 2001, chiarendo che la nomina del difensore di fiducia dell'ente, da parte del proprio rappresentante legale il quale si trovi indagato per il reato presupposto, deve essere considerata come inesistente poiché effettuata da un soggetto non legittimato in virtù di un generale ed assoluto divieto di rappresentanza sancito dall'art. 39, co. 1, D.lgs. n. 231/2001. La Suprema Corte ha pertanto statuito che l'inesistenza della nomina del difensore di fiducia, causata dal difetto di legittimazione, comporta la nullità di tutti gli atti posti in essere successivamente alla medesima nomina ed il conseguente pregiudizio di quelle garanzie processuali che solo una legittima difesa avrebbe potuto realizzare in conformità ai principi costituzionali.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it